

L'attenzione del settore e dei media è catalizzata dalla discussione politica sul segreto bancario, sulle concessioni elargite in materia di assistenza giudiziaria in presenza di crimini fiscali, definiti tali dal diritto estero e sulle proposte avanzate dalla Associazione Svizzera dei Banchieri, ovvero la raccolta di una dichiarazione presso i clienti esteri a conferma della fiscalizzazione del patrimonio depositato, in contrapposizione alla tassazione alla fonte appoggiata dal ministro Merz. Tutti stiamo seguendo questi sviluppi, bene attenti a cogliere quei segnali indicanti i cambiamenti che muteranno incisivamente la nostra attività. Durante l'ultima sessione del Forum degli OAD (Forum GWG) abbiamo avuto la conferma che la partita si sta giocando su un altro campo. Esiste un modo più semplice e pragmatico ed estremamente efficace che non l'attacco diretto al segreto bancario nei termini fino ad oggi conosciuti: senza clamore il GAFI, organo dell'OCSE, da mesi sta lavorando ad un progetto che vuole estendere il catalogo dei reati a monte del riciclaggio di denaro a quelli fiscali. Abbiamo dedicato un articolo specifico a questa scottante attualità sfuggita alla maggior parte dei media o forse sottaciuta fino a ieri dal nostro governo federale. Il vostro OAD ha chiesto al Dipartimento Federale delle Finanze, per il tramite dei funzionari presenti alla riunione, che gli intermediari finanziari vengano tempestivamente e costantemente aggiornati su ogni ulteriore benché minimo sviluppo del progetto del GAFI. Con particolare riferimento alla sua entrata in vigore ed ai dettagli e conseguenze pratiche. Il punto non è in fatti se questa norma entrerà in vigore ma quando: la spada di Damocle è lì appesa sopra i nostri capi; è giunto il momento di ripensare i propri modelli aziendali nella speranza che la politica ci metta del suo (e ce ne vorrà parecchio) per garantire condizioni quadro tali da mantenere alta l'attrattiva del nostro paese nei confronti degli investitori esteri.

Organismo di
Autodisciplina



dei Fiduciari del
Cantone Ticino

a cura di
Massimo Tognola
Luca Confalonieri

Numero 1 - Anno 10
Giugno 2010

In questo numero:

- **Sottrazione d'imposta: GAME OVER !!**
- **Trattamento delle polizze assicurative (Insurance wrapper)**
- **Risvolti penali nelle retrocessioni**
- **Retrocessioni e obbligo di informazione per i gestori-venditori**
- **M.I.F.I.D.: La regolamentazione dei mercati finanziari in Europa**
- **I rapporti con l'autorità fiscale influenzano la moralità fiscale del contribuente?**
- **Un rapido sguardo al mondo della gestione patrimoniale**
- **News Finma 2010**

Sottrazione d'imposta: GAME OVER !!

Risale ad alcune settimane fa la notizia che il GAFI (Groupe d'action financière) ha deciso di includere anche la semplice sottrazione d'imposta quale crimine a monte del riciclaggio di denaro, la notizia ci è stata confermata anche dal Dipartimento Federale delle Finanze. Non vi sono ancora piani chiari sulla tempistica di questa, ormai certa, "nuova" raccomandazione. Di certo c'è che la Svizzera, quale membro a tutti gli effetti del GAFI, dovrà adattarsi a questa regolamentazione se non vuole rischiare di essere ancora inserita in una nuova lista nera.

Le conseguenze principali di una tale raccomandazione, per la Svizzera implicheranno:

- abolizione della differenza tra frode e sottrazione fiscale
- l'elevazione a crimine di entrambi i reati
- criminalizzazione di banche, avvocati e fiduciari per partecipazione ad un crimine
- non solo i delitti fiscali saranno oggetto di rogatorie internazionali, ma anche nel nostro paese verranno aperti procedimenti penali a carico dei colpevoli e complici
- saranno possibili perquisizioni, sequestri e tutti gli atti legali legati ad una indagine penale
- la proposta svizzera di tassare alla fonte i capitali esteri presumibilmente non dichiarati (nota anche come progetto Rubik) rischia di divenire priva di oggetto

Dovrebbe comunque esistere per ogni stato un certo margine di manovra (non si sa ancora se qualitativo o quantitativo o un mix) che lascerebbe a ogni stato la possibilità di definire cosa sia da ritenersi un grave delitto fiscale qualificandolo come crimine a monte di una attività di riciclaggio.

Secondo le voci che circolano è previsto che le nuove regole GAFI sui delitti (o forse dovremmo abituarci a dire crimini) fiscali vengano promulgate nei prossimi 12-18 mesi. La Svizzera è rimasta l'unico paese in questo gremio a battersi contro tali norme.

Trattamento delle polizze assicurative (Insurance wrapper)

In un recente scritto del 27 aprile, la FINMA, comunica a Banche, Assicurazioni e gestori patrimoniali la precisazione della prassi nel trattamento ai sensi della LRD degli averi gestiti per il tramite di polizze assicurative.

Tale polizze vengono denominate "insurance wrapper" e sono così definite: si tratta di un prodotto assicurativo per mezzo del quale un'impresa di assicurazione detiene un deposito presso una banca o un commerciante di valori mobiliari allo scopo di custodire gli investimenti di un singolo cliente nel quadro di un contratto di assicurazione sulla vita. Il cliente può intervenire nella gestione del deposito oppure affidare quest'ultima sulla base di una strategia di investimento personalizzata.

Secondo l'interpretazione della FINMA ne consegue che il prodotto denominato insurance wrapper non si distingue quasi per nulla da quello della gestione patrimoniale tradizionale presso una banca o un gestore patrimoniale esterno.

La FINMA invita pertanto le banche, i commercianti di valori mobiliari e i **gestori patrimoniali esterni** a determinare nei tre casi seguenti l'avente diritto economico

(AED) per i depositi titoli collegati ad un "insurance wrapper":

- a) l'IF ha un rapporto contrattuale preesistente con il cliente dell'impresa di assicurazione e ha già identificato il cliente
- b) al cliente dell'impresa d'assicurazione vengono conferiti una procura o diritti di informazione nei confronti dell'IF
- c) l'IF è incaricato dall'impresa di assicurazione di gestire il deposito titoli secondo una strategia di investimento personalizzata.

Questa regolamentazione si applica a tutti gli insurance wrapper (nuovi o esistenti). In caso di rapporto contrattuale preesistente tra l'IF e il cliente dell'impresa di assicurazione, ecco che l'IF potrà inserire nella nuova relazione la documentazione del cliente (AED) senza richiedere la compilazione di un Formulario A all'assicurazione.

Per i nuovi clienti la compilazione del Form A da parte dell'assicurazione è per contro obbligatoria.

L'OAD FCT si trova pertanto costretto a richiedere ai propri affiliati di modificare la prassi fino ad ora adottata. Dalla pubblicazione della presente notizia sul sito i gestori patrimoniali esterni che operano a favore di clienti i cui averi sono inglobati in una polizza assicurativa (Insurance Wrapper) sono tenuti a:

- Identificare oltre all'assicurazione (che a questo punto diventa solo controparte) l'effettivo AED della polizza secondo la nostra regolamentazione (possono ovviamente essere utilizzati i documenti già utilizzati per la relazione preesistente);
- Sorvegliare la relazione d'affari
- Procedere se necessario in caso di fondato sospetto al blocco e comunicazione
- Per i gestori al beneficio delle NCGP fare firmare per approvazione e visione il contratto di mandato sottoscritto con l'assicurazione anche all'AED

Rammentiamo ancora che la presente modifica di prassi **entra immediatamente in vigore**. Ciò nondimeno, considerato il fatto che la prassi sino ad ora adottata dall'OAD FCT era differente, viene stabilito, per conformare i mandati alla nuova prassi, quanto segue:

- Nuove polizze: identificazione conforme alla direttiva da subito
- Polizze già stipulate per persone che già erano clienti: inserimento della vecchia documentazione nel dossier della nuova relazione, ritenuta essere una continuazione della vecchia relazione. Il contratto di mandato (se l'affiliato è soggetto alle NCGP) dovrà essere fatto firmare per visione e approvazione anche dall'AED la prima volta che l'AED si presenta da voi.
- Polizze già stipulate per persone che non erano prima vostri clienti: allestimento del profilo del cliente – immediato. Raccolta del documento di identità alla prima visita del cliente con contestuale firma per visione e approvazione del mandato (se l'affiliato è soggetto alle NCGP).

L'eventuale mancanza del documento di identità non è comunque da ritenersi motivo sufficiente per disattendere gli obblighi di sorveglianza e/o di comunicazione. Per prima visita del cliente è da intendersi un lasso di tempo comunque non superiore ai 12 mesi fatte salve eventuali oggettive difficoltà.

Risvolti penali nelle retrocessioni

Desideriamo tornare sulla famosa sentenza del Tribunale federale del 22 marzo 2006 attraverso la quale fu statuito che le retrocessioni percepite dal gestore patrimoniale vanno restituite al cliente pur ammettendo che le parti possono escludere la restituzione per contratto. Sembra che alcuni sondaggi dimostrino come numerosi gestori patrimoniali non informino i loro clienti di ricevere retrocessioni dagli istituti depositari. Questo comportamento può comportare conseguenze civili e penali.

Un recente articolo apparso su "Der Schweizer Treuhänder", Nr. 2010/3, edito dalla Camera fiduciaria vengono illustrati quali delitti potrebbero entrare in considerazione nel comune caso in cui la banca versa delle retrocessioni al gestore in assenza di un valido atto di rinuncia firmato dal cliente. Questi sono:

- amministrazione infedele (Art. 158 CP)
- corruzione privata (art. 4a cpv 1 lett. a in relazione all'art. 23 della Legge federale contro la concorrenza sleale LCD)
- truffa (Art. 146 CP)

Il gestore patrimoniale viola i propri doveri quando non informa compiutamente il cliente sulle retrocessioni ricevute e le tiene per se. Questo comportamento costituisce un delitto poiché viola gli interessi del cliente che, non essendo a conoscenza dei pagamenti, non può chiederne l'eventuale rimborso.

La corruzione passiva privata potrebbe entrare in linea di conto in quanto il gestore patrimoniale trae indebito profitto incassando e tenendo per se delle somme che di diritto vanno versate al cliente. E' ininfluente se il gestore abbia o meno preso delle decisioni di investimento contrarie ai propri doveri poiché la corruzione non presuppone obbligatoriamente atti contrari ai doveri del mandatario. E' infatti sufficiente che questi accetti i vantaggi indotti dalla sua funzione.

In via eccezionale la truffa potrebbe essere data per il fatto che il gestore incassa e tiene per se delle retrocessioni senza informare il cliente e così facendo lo inganna in relazione ai propri diritti. Il cliente in altri termini viene danneggiato perché indotto in errore sui propri diritti, che quindi non può fare valere.

L'OAD FCT raccomanda ai propri affiliati di utilizzare i modelli proposti a dipendenza delle proprie esigenze e dei propri doveri, che seppure in futuro potrebbero dovere essere riveduti alla luce degli sviluppi di dottrina e giurisprudenza, offrono un valido appoggio per evitare i rischi legali appena citati.

Retrocessioni e obbligo di informazione per i gestori-venditori

Uno studio dello scorso anno effettuato dalla banca Vontobel ha dimostrato come negli istituti bancari vi sia la tendenza ad inserire nei portafogli dei clienti prevalentemente prodotti propri. Ciò ha sicuramente un effetto positivo sui margini di guadagno ma di riflesso ha un effetto estremamente negativo a livello di indipendenza e conflitto di interessi. Anche in un "blind test" eseguito sempre lo scorso anno, gli istituti bancari interpellati da un potenziale cliente investitore hanno elaborato delle strategie di investimento che includevano quasi esclusivamente prodotti propri.

Rammentiamo il potenziale conflitto di interessi esistente per quei gestori patrimoniali che inseriscono nei portafogli dei propri clienti prodotti di investimento proposti da società a loro legate o per i quali svolgono funzioni di advisor o gestore. Tali conflitti sono per quanto possibile da evitare, comunque da esplicitare sempre al cliente in modo chiaro. Si raccomanda una chiara indicazione di tali fattispecie nel contratto di mandato.

M.I.F.I.D.:
**La regolamentazione
dei mercati finanziari
in Europa**
(Autore: Dott. Viano Bruschi)

In un mercato in cui l'attenzione degli operatori economici è tutta rivolta alla discussione sulle regole necessarie alla salvaguardia del sistema finanziario, vorremmo, con questo articolo, fare brevemente il punto sulle regole recentemente introdotte nei mercati europei dalla M.I.F.I.D. (Markets in Financial Instruments Directive).

La normativa, entrata in vigore dopo lunghe discussioni nel 2007, ha come scopo essenziale quello di promuovere un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, consentendo agli investitori di offrire e ricevere servizi di investimento a livello transfrontaliero. Si è inteso così sviluppare la concorrenza e assicurare parità di condizioni tra i sistemi di negoziazione esistenti in Europa, ma soprattutto garantire un'adeguata protezione agli investitori ed ai fruitori di servizi di investimento.

Quali sono i settori principalmente coinvolti dalla disciplina?

a) L'organizzazione dei mercati.

Le novità introdotte dalla M.I.F.I.D. in questo campo riguardano essenzialmente:

- L'eliminazione della facoltà attribuita agli Stati Membri di imporre obblighi di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati in modo da esporli alla concorrenza da parte di sistemi multilaterali di negoziazione (MTFs – Multilateral Trading Facilities).
- L'apertura all'internalizzazione degli ordini da parte di Banche e Società di Investimento che quindi possono eseguire internamente gli ordini dei clienti senza trasmetterli al mercato.
- L'assoggettamento a carico di chi effettua l'internalizzazione degli ordini e dei gestori dei sistemi MTFs a regole di trasparenza pre e post trade simili a quelle esistenti per i mercati regolamentati.
- La possibilità per una Società di Investimenti di fornire servizi a livello europeo sulla base di una singola autorizzazione emessa dallo Stato a cui appartiene.

b) La disciplina degli intermediari e la protezione del cliente.

Anche in questo settore, che per i nostri obiettivi è sicuramente la più interessante, le modifiche introdotte dalla M.I.F.I.D. appaiono assai consistenti. L'elemento essenziale infatti è che la disciplina effettua una distinzione tra i diversi servizi di investimento graduando la tutela degli investitori secondo la rischiosità dei servizi offerti.

- Per la consulenza e la gestione patrimoniale la M.I.F.I.D. prevede l'obbligo di ottenere le informazioni dal cliente riguardo al suo profilo finanziario al fine di definire un principio di "adeguatezza" dell'investimento alle esigenze del cliente. In questo caso è necessario verificare, anche attraverso domande circostanziate ed esempi, che vi sia corrispondenza con gli obiettivi di investimento del cliente, che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare e abbia l'esperienza per comprendere i rischi connessi alle scelte effettuate.
- Per i servizi connessi alla negoziazione di titoli, alla raccolta ordini e al collocamento, la M.I.F.I.D. prevede un livello di controllo più attenuato. In questo caso si richiede l'"appropriatezza" degli investimenti alla tipologia della clientela. Va solo verificato che il cliente abbia un livello di conoscenze tale da poter comprendere i rischi che il servizio o il prodotto offerto comportano. Tra gli elementi da acquisire ci sono, per esempio, i tipi di prodotti con cui il cliente ha dimestichezza ed i tipi di operazioni eseguite in passato.
- Per il servizio di mera esecuzione di ordini infine la normativa prevede che non sia necessario ottenere informazioni dal cliente sul suo profilo di rischio.
- Come per i servizi di investimento anche per la clientela viene effettuata una distinzione introducendo la categoria delle "controparti qualificate" nei cui

- confronti gli intermediari non sono tenuti a particolari regole di condotta.
- Viene inoltre introdotta una stringente disciplina per quanto riguarda gli obblighi di informazione e di trasparenza nell'operatività da parte degli intermediari nei confronti dei clienti.
 - Alle Banche e alle Società di Investimento è vietato ricevere compensi, commissioni o prestazioni non monetarie da altri intermediari in connessione alla fornitura di un servizio di investimento alla clientela, a meno che non ricorrano particolari condizioni.

In definitiva si può affermare che la M.I.F.I.D. abbia apportato grandi benefici agli investitori che hanno oggi a disposizione una maggior scelta tra gli intermediari finanziari che a loro volta sono invogliati a fornire servizi di alta qualità al prezzo migliore. Gli investitori inoltre possono godere dello stesso livello di protezione sia da parte degli intermediari domestici sia da quelli esteri e tale livello di protezione non è mai stato così elevato.

***I rapporti con l'autorità
fiscale influenzano
la moralità fiscale
del contribuente?***
*(fonte: Finanz und Wirtschaft
33 del 28 aprile 2010)*

Il rapporto stato cittadino è da sempre regolato non solo dalle leggi ma anche, dalla parte del cittadino, dalle emozioni. Il cittadino e lo stato hanno tra di loro un contratto per mezzo del quale il primo paga delle tasse e imposte e ottiene in cambio delle prestazioni. Studi empirici permettono di affermare che fintanto che questo "contratto" viene onorato da parte dello stato, il cittadino è meno propenso ad infrangere le leggi fiscali e/o a trovare scappatoie legali al suo dovere di contribuente.

Secondo uno studio di due professori universitari si può affermare che tra cittadino e stato esista una sorta di contratto-fiscale psicologico. Più il contribuente viene trattato con rispetto dall'autorità fiscale più la sua moralità fiscale sarà elevata.

In Svizzera lo studio ha mostrato che ad esempio a Baden i casi di sottrazione fiscale ammontano a circa lo 0.25% delle dichiarazioni inoltrate. Nel Canton Berna nel 2009 sono state scoperte evasioni fiscali pari allo 0.3% dei capitali dichiarati.

Sembra ormai dimostrato che a fronte di tassi di imposizione modesti vi sia un maggior substrato fiscale e di conseguenza una maggiore entrata fiscale per gli stati. Più elevate sono le tasse più elevato è il rischio di veder nascere un mercato del lavoro nero parallelo a quello ufficiale. Professori universitari europei esperti dell'economia sommersa stimano che per il 2009 l'economia sommersa della Germania ha rappresentato il 14.8 % del PIL, In Italia il 22.8%, in Grecia il 25.2% mentre in Svizzera viene stimata una economia sommersa pari a circa l'8.4% del PIL.

Non solo a maggiori imposizioni corrispondono peggiori "moralità fiscali" ma il cittadino – contribuente cerca tutte le scappatoie legali per ridurre il proprio imponibile e se può cerca di lasciare il paese ad alta tassazione in favore di paesi con imposizioni più ridotte.

***Un rapido sguardo al
mondo della gestione
patrimoniale***

Secondo un recente studio dell'università di Zurigo e dell'Associazione Svizzera dei Gestori di patrimoni (ASG) in Svizzera circa 10'000 persone lavorano presso i gestori di patrimoni indipendenti. L'indebolimento del segreto bancario preoccupa solo un gestore indipendente su cinque e un gestore su tre conta

nell'anno in corso di aumentare la massa da lui amministrata. Più dell'indebolimento del segreto bancario viene percepito dai gestori quale fattore negativo l'incremento costante degli obblighi di diligenza (e non solo in materia LRD). L'ammontare delle risorse finanziarie da dedicare a queste attività improduttive, e questo è un discorso che ovviamente vale per tutto il settore parabancario, ha quale risultato un aumento dei casi di fusione tra i piccoli gestori. Si pensi che più della metà delle società di gestori patrimoniali indipendenti è composta da società di una o due persone. Un quarto di queste società è gestita da persone con più di 60 anni. Un altro 30 % è gestito da persone con oltre 50 anni.

Il potenziale di consolidamento e le possibilità di accedere al mercato per i giovani possono pertanto essere considerate in maniera positiva.

News Finma 2010

06.05.2010 Aggiornamento della guida pratica relativa alle modifiche dei contratti dei fondi di investimento svizzeri.

27.04.2010 Assicurazione malattie complementare: la FINMA precisa le prescrizioni prudenziali. La circolare sull'assicurazione malattie ai sensi della LCA traduce in termini concreti le prescrizioni prudenziali per la tariffazione e le riserve tecniche nell'ambito dell'assicurazione malattie complementare. Essa definisce in particolare il mandato conferito alla FINMA di garantire, tramite una procedura preventiva di approvazione delle tariffe, che i premi riscossi non siano né così bassi da compromettere la solvibilità dell'assicuratore né abusivamente elevati. La FINMA ha portato a termine un'indagine conoscitiva pubblica sul progetto della circolare, nell'ambito della quale ha ricevuto 27 prese di posizione. La circolare è entrata in vigore il 1° maggio 2010.

22.04.2010 Nuova Ordinanza relativa alle Provvedimenti nei confronti della Guinea. Il 15.04.2010, il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato 2 all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea (RS 946.231.138.1). I nomi di 4 persone sono stati cancellati nell'allegato. Le modifiche sono entrate in vigore il 22.04.2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

22.04.2010 Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Talebani. Il 21.04.2010 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). I criteri di identificazione di 8 persone e imprese sono stati modificati, un nome è stato integrato e un nome è stato eliminato. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed è entrata in vigore il 22.04.2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

21.04.2010 Nuova regolamentazione della liquidità per le grandi banche svizzere. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e la Banca nazionale svizzera (BNS), in collaborazione con le grandi banche Credit Suisse e UBS, hanno apportato modifiche sostanziali alla regolamentazione della liquidità per le grandi banche ai fini della stabilità della piazza finanziaria svizzera. Il nuovo regime entrerà in vigore il 30 giugno 2010.

19.04.2010 Volume delle attività di audit svolte presso le banche e i commercianti

di valori mobiliari: indagine della FINMA del 2009 relativa all'esercizio 2008. La FINMA pubblica nuovamente le cifre relative alle risorse impiegate dalle società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e sulle borse per le operazioni di audit effettuate presso le banche e i commercianti di valori mobiliari.

16.04.2010 Consuntivo annuale 2009 della FINMA: spese d'esercizio inferiori al preventivo 2009. Il Consiglio federale ha approvato il consuntivo annuale 2009 della FINMA in occasione della sua seduta del 14 aprile 2010. Si tratta del primo consuntivo allestito dalla nuova autorità di vigilanza, dal quale si evince che le spese d'esercizio sono risultate inferiori al preventivo per il 2009. Tale documento va ad aggiungersi al rapporto annuale della FINMA pubblicato il 23 marzo 2010. Entrambi i testi sono disponibili sul sito Internet dell'autorità di vigilanza.

14.04.2010 Aggiornamento delle guide pratiche per gli investimenti collettivi di capitale esteri.

01.04.2010 Nuovo responsabile della sezione "Vigilanza banche retail e banche universali". A partire dal 1° novembre 2010, Christian Reich (38 anni) assumerà la direzione della sezione Vigilanza banche retail e banche universali della FINMA e avrà anche la funzione di vice responsabile della divisione Banche. La sezione vigila su circa 160 istituti operanti prevalentemente nel settore delle operazioni di bilancio (settore creditizio e ipotecario), ivi incluse tutte le banche cantonali e regionali, nonché il Gruppo Raiffeisen.

25.03.2010 Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaida» e dei Talebani. Il 23 marzo 2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). I nomi di due persone sono stati integrati nell'allegato. Cinque iscrizioni sono state cancellate. I criteri di identificazione di sei persone ed una impresa sono stati modificati. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed è entrata in vigore il 25 marzo 2010.

23.03.2010 Conferenza stampa annuale della FINMA: la stabilità, protezione e vantaggio concorrenziale. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA si lascia alle spalle un anno turbolento. Nei suoi primi dodici mesi di vita la nuova autorità di vigilanza integrata ha dovuto affrontare un contesto economico difficile per gli assoggettati, elaborare decisioni impegnative e svolgere inchieste complesse. Nell'odierna conferenza stampa annuale la FINMA ha sottolineato l'importanza della stabilità degli istituti finanziari per creditori, investitori, assicurati, così come per la piazza finanziaria. Essa ha fatto riferimento all'entrata in vigore del Test svizzero di solvibilità nel settore assicurativo quale misura atta a promuovere la stabilità e ha evidenziato due ambiti tematici in cui intravede un'urgente necessità di intervento per la piazza finanziaria svizzera: la problematica «too big to fail» e i rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere con la clientela privata.

16.03.2010 Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaida» e dei Talebani. Il 9 marzo 2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). I criteri di identificazione di 35 persone e imprese sono stati modificati, e 5 nomi sono stati estinti. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed è entrata in vigore il 16 marzo 2010.

12.03.2010 FINMA e BNS rafforzano la loro collaborazione nell'ambito della stabilità finanziaria. L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e la Banca nazionale svizzera (BNS) hanno riesaminato il Memorandum of Understanding (MoU) nell'ambito della stabilità finanziaria, che avevano concluso nel 2007. Durante e dopo la crisi finanziaria la collaborazione fra le due istituzioni si è considerevolmente intensificata e sulla scorta delle esperienze degli ultimi anni l'accordo è stato modificato e firmato nella sua nuova versione il 23 febbraio 2010.

11.03.2010 Modifiche dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe. Il 9 marzo 2010, il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato 2 all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2). Il nome di una persona è stato integrato nell'allegato. Le modifiche sono entrate in vigore l'11 marzo 2010. Gli allegati possono essere consultati sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

11.03.2010 La FINMA indaga sul furto di dati presso HSBC. La FINMA ha avviato un procedimento amministrativo formale contro HSBC per esaminare come si sia potuto verificare un considerevole furto di dati di clienti nel 2007 e per accertare se le misure organizzative e tecniche adottate da allora da parte di HSBC per impedire simili accadimenti soddisfino gli obblighi giuridici.

02.03.2010 Conclusione delle inchieste relative ai casi Madoff e Lehman. Nel 2009 la FINMA ha portato a termine due inchieste di vasta portata. Nella prima sono state valutate le ripercussioni sulla piazza finanziaria svizzera della frode perpetrata negli Stati Uniti dal finanziere statunitense Bernard L. Madoff, mentre la seconda ha riguardato la distribuzione di prodotti strutturati garantiti da società affiliate di Lehman Brothers Holdings Inc. In entrambi i casi gli investitori hanno subito dei danni. Presso alcuni intermediari finanziari la FINMA ha rilevato la necessità di adottare correttivi e ha disposto una serie di misure. Dalle inchieste è emerso inoltre che l'attuale regolamentazione svizzera non offre agli investitori una tutela sufficiente negli ambiti della consulenza d'investimento e della gestione patrimoniale. Riconoscendo la necessità di intervenire a livello normativo in tali ambiti, la FINMA ha avviato un progetto di regolamentazione relativo alla distribuzione dei prodotti.

01.03.2010 Modifiche dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia. Il 17 febbraio 2010, il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato 1 all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16). Il nome di una persona è stato cancellato nell'allegato. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° marzo 2010. Gli allegati possono essere consultati sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

26.02.2010 Modifiche dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe. Il 23 febbraio 2010, il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato 2 all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2). I nomi di 6 persone e 9 imprese sono stati cancellati nell'allegato. Le modifiche sono entrate in vigore il 26 febbraio 2010. Gli allegati possono essere consultati sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

25.02.2010 Nuova ordinanza relativa ai provvedimenti nei confronti della Guinea. Il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha disposto un inasprimento delle

sanzioni nei confronti della Guinea e ha compiuto una revisione totale dell'ordinanza in materia. La Svizzera fa proprie le sanzioni supplementari che l'Ue ha adottato il 22 dicembre 2009. L'ordinanza modificata è entrata in vigore il 25 febbraio 2010. L'art. 2 dell'ordinanza prevede un blocco degli averi e delle risorse economiche. Le persone, imprese o organizzazioni implicate appariranno in seguito nell'allegato. Attualmente 71 nomi sono indicati nell'allegato. L'Ordinanza può essere consultata attraverso l'homepage della Segreteria di stato dell'economia (SECO).

04.02.2010 Nuova Ordinanza relativa alle Provvedimenti nei confronti dell'Eritrea. Il 3 febbraio 2010 il Consiglio Federale ha emanato un'Ordinanza (RS 946.231.132.9) nella quale stabilisce l'adozione di provvedimenti nei confronti dell'Eritrea. In questo modo la Svizzera applica le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'Ordinanza è entrata in vigore il 4 febbraio 2010. L'art. 3 dell'Ordinanza prevede un blocco degli averi e delle risorse economiche. Le persone, imprese o organizzazioni implicate appariranno in seguito nell'allegato. Attualmente non sono conosciuti nomi di persone, imprese o organizzazioni. L'Ordinanza può essere consultata attraverso l'homepage della Segreteria di stato dell'economia (SECO).

01.02.2010 La FINMA accoglie con favore la decisione del CEIOPS di riconoscere l'equivalenza della vigilanza svizzera sulla riassicurazione. Nella comunicazione del 1° febbraio 2010, il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) conferma, a nome dei suoi membri, il riconoscimento dell'equivalenza della vigilanza svizzera sulla riassicurazione a quella disciplinata nella Direttiva UE 2005/68/CE relativa alla riassicurazione.

29.01.2010 Protezione dei depositanti presso associazioni, fondazioni e società cooperative. La FINMA ha adeguato la circolare 2008/3 "Depositi del pubblico presso istituti non bancari" al nuovo art. 3a, lett. d OBCR. Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono accettare depositi unicamente se li utilizzano per lo scopo comune dell'organizzazione. Ai fini di una più chiara distinzione rispetto all'attività bancaria la nuova versione dell'art.3a, lett. d OBCR, prevede inoltre che la scadenza di questi depositi sia di almeno sei mesi. Le organizzazioni interessate sono tenute a rimborsare i depositi del pubblico detenuti illegittimamente entro due anni dall'entrata in vigore della modifica (art. 62b OBCR).

28.01.2010 Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Talebani. Il 27 gennaio 2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). Il nome di tre persone sono state integrate nell'allegato. Un'iscrizione è stata cancellata. Inoltre è aggiornata un'iscrizione già esistente. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed è entrata in vigore il 28 gennaio 2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

26.01.2010 Politica in materia di enforcement. Il Consiglio di amministrazione ha approvato nel dicembre 2009 la Politica in materia di enforcement presentata dalla Direzione. Essa consta di tredici principi, nei quali sono definiti gli elementi centrali dell'enforcement da parte della FINMA sui mercati finanziari.

21.01.2010 La FINMA ricorre contro la decisione del Tribunale amministrativo

federale. Il Consiglio di amministrazione della FINMA ha deciso d'impugnare la sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo federale in merito al caso relativo alla consegna di dati di clienti alle autorità giudiziarie statunitensi. Presentando ricorso la FINMA coglie l'occasione per sottoporre alla verifica del Tribunale federale, quale ultima istanza, il margine legale di manovra concesso dalla legge vigente nelle situazioni di crisi.

08.01.2010 Commento sulla decisione del Tribunale amministrativo federale nel caso relativo alla consegna di dati bancari di clienti alle autorità statunitensi. Con decisione del 5 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato illecita la consegna di dati bancari dei clienti alle autorità giudiziarie statunitensi ordinata dalla FINMA il 18 febbraio 2009. Anche il Tribunale riconosce esplicitamente la difficoltà della situazione che richiedeva una decisione dell'Autorità di vigilanza. Esso ritiene tuttavia che la FINMA non avrebbe dovuto ordinare autonomamente la trasmissione dei dati, ma chiedere al Consiglio federale di farlo se considerava che fosse l'unica soluzione possibile.

06.01.2010 La FINMA avvia una procedura di fallimento nei confronti di Aston Bank. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha revocato ad ASTON BANK, Lugano, l'autorizzazione a operare in qualità di banca e commerciante di valori mobiliari, dopo aver accertato gravi carenze organizzative all'interno dell'istituto, nonché il sovra-indebitamento dello stesso. In seguito a tali accertamenti è stata avviata una procedura di fallimento. I depositi privilegiati degli investitori sono coperti dalla Garanzia dei depositi.

www.oadfct.ch

Who's Who

(chi contattare per le varie domande)

FORMAZIONE

Avv. Daniela Leoncini - Via Somaini 10 - 6910 Lugano,
e-mail: leoncini@oadfct.ch - Telefono: 091/910.19.19

REVISIONI, INCHIESTE, CONSULENZA SU EV. COMUNICAZIONI AL MROS

Massimo Tognola - Via Valdani 9 - 6830 Chiasso
e-mail: tognola@oadfct.ch - Telefono: 091/683.66.41


TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, CONTATTI CON AUTORITÀ FEDERALE, QUESTIONI PER IL COMITATO DIRETTIVO DELEGATO ALLE NCGP

Luca Confalonieri - C.P. 6164 - 6901 Lugano
e-mail: confalonieri@oadfct.ch - Telefono: 091/923.98.14

SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO

Elettra Bianchi

Telefono: 091/924.98.53 - Fax: 091/922.94.40
e-mail: segretariato@oadfct.ch
OAD FCT - C.P. 6164 - 6901 Lugano



**Organismo di
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del
Cantone Ticino**

